

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 54

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale;>>

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.>>

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Quanto prescritto al comma 2, lettera c), viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.>>.